

## **Nota illustrativa delle principali novità relative a:**

### **ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ANCI, LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA DELLA DISTRIBUZIONE E IL CDC RAEE**

PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE DEI RAEE COME PREVISTO DALL'ART. 10, COMMA 2, LETTERA B) DEL DM DEL 25 SETTEMBRE 2007 N°185 E NEL RISPETTO DEL DM DEL 8 MARZO 2010 N°65 (**13 settembre 2012**)

#### **Base giuridica, validità e oggetto dell'Accordo**

Il nuovo Accordo sostituisce quello precedente, di pari oggetto, sottoscritto in data 7 luglio 2010. Le nuove condizioni sono operative dal 19 settembre 2012, mentre per la determinazione dei Premi di Efficienza le nuove regole si applicano retroattivamente per tutte le missioni eseguite dal 1° Settembre 2012. La durata dell'Accordo è di tre anni.

La base giuridica dell'Accordo è costituita dall'art. 10, comma 2, lettera b) del Dm 25 settembre 2007 n. 185, il quale stabilisce che *"il CdC RAEE definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, tramite un accordo di programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), è effettuato direttamente presso i distributori medesimi"*.

L'attività di raggruppamento svolta dai distributori si riferisce ai RAEE conferiti dai consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Dlgs. 151/05: si tratta quindi esclusivamente dei RAEE provenienti dai nuclei domestici soggetti all'obbligo di ritiro gratuito "uno contro uno".

In base al meccanismo previsto dall'Accordo, i distributori o i soggetti (da essi delegati) che gestiscono operativamente il luogo di raggruppamento secondo le modalità indicate nel Dm 8 marzo 2010, n. 65 (la titolarità, e quindi la responsabilità, della corretta gestione dello stesso LdR rimane in capo al distributore stesso) si registrano al portale del CdC, dichiarando il possesso di determinati requisiti minimi. Successivamente, il Sistema collettivo fornirà le unità di carico e definirà le modalità di effettuazione del servizio, in base alle esigenze manifestate dal distributore o gestore del LdR, fermo restando che qualora non venga garantito un quantitativo minimo (e non vengano richiesti almeno 4 ritiri annui) questo dovrà corrispondere al Sistema collettivo un contributo all'erogazione del servizio stesso.

Per incentivare la raccolta effettuata attraverso le predette modalità, è previsto inoltre un automatismo che premia il conferimento di RAEE oltre le soglie di buona operatività (ad eccezione dei ritiri a giro) e la convergenza di più punti vendita su un unico luogo di raggruppamento.

## Principali novità del nuovo Accordo

### DEFINIZIONI

Rispetto alla definizione di “Quantitativo raggruppato di RAEE presso il luogo di raggruppamento (LdR) dei RAEE” è stato specificato che, se il LdR è utilizzato da più Distributori, per quantitativo massimo di RAEE raggruppati si intende la somma dei quantitativi massimi raggruppabili da ciascuno dei Distributori.

### REQUISITI DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE

**Condizioni minime per accesso al servizio:** per il raggruppamento R3 viene prevista la presenza di ceste per un volume minimo equivalente a 25 m<sup>3</sup> (eliminato lo scarrabile), mentre per il raggruppamento R4 uno scarrabile da 25 m<sup>3</sup> (nel vecchio accordo era di 30 m<sup>3</sup>) o ceste per un volume minimo equivalente. Viene poi eliminata la cauzione che il Distributore o il gestore del LdR doveva presentare all'atto di adesione al servizio per ogni raggruppamento.

**Quantitativo per effettuare le richieste di ritiro:** i quantitativi minimi per i quali viene data la possibilità ai Distributori o ai gestori dei LdR dei RAEE di effettuare la Richiesta di Ritiro (RdR) sono stati sensibilmente ridotti, circa la metà per ogni raggruppamento. Nello specifico R1 1.000 kg, R2 1.500 kg, R3 1.200 kg, R4 1.350 kg e R5 100 kg. I ritiri sotto soglia saranno penalizzati con un contributo pari a 150€ per tutti i raggruppamenti eccetto R5 per cui tale contributo sarà di 50€. Viene inoltre previsto che annualmente si dovranno effettuare un numero minimo di ritiri pari a 4 e nel caso ciò non avvenga per ogni ritiro non effettuato si applicherà la penalizzazione di cui sopra.

### ATTIVITA' DEI SISTEMI COLLETTIVI

I Tempi Massimi di Intervento (TMI) sono stati modificati e risultano essere di 4 giorni (considerando quelli lavorativi di apertura del LdR) per R1, R2, R3 e R4, mentre di 5 giorni per R5. Tali TMI si calcolano a partire dal giorno seguente alla RdR, purchè la richiesta pervenga entro le ore 12:00.

### GESTIONE DELLE ANOMALIE

Sia per le anomalie generate dai LdR sia per quelle generate dai SC vengono previste sanzioni o penali pari a 150€ per ogni missione effettuata. Per quanto riguarda i RAEE danneggiati o cannibalizzati la sanzione scatta con percentuali di riferimento superiori al 10% verificate a destino. Tra le possibili anomalie causate dai SC ne viene aggiunta una terza che si verifica nel caso in cui un SC non attivi il servizio entro 15 giorni dalla data di assegnazione.

## PREMIALITA'

Vengono modificate le modalità per accedere ai premi previsti. Il premio (35 €/ton aumentato di 15€/ton per gestori delegati da almeno 5 punti vendita) verrà erogato solamente per ogni tonnellata ritirata che apparterrà ad un carico pari o superiore alle seguenti soglie di buona operatività (sono esclusi i ritiri a giro svolti dai SC):

RAGGRUPPAMENTI	SOGLIA DI BUONA OPERATIVITA' (kg)
R1	2.000
R2	3.000
R3	2.400
R4	2.700

Viene previsto anche un premio di efficienza annuale per la raccolta del raggruppamento R5 e il suo ammontare dipende dal quantitativo totale raccolto durante l'anno secondo le seguenti fasce:

- Fascia >1.500 kg raccolti in un anno: 500€;
- Fascia >2.000 kg raccolti in un anno: 1000€;
- Fascia >3.000 kg raccolti in un anno: 2000€;
- Fascia >5.000 kg raccolti in un anno: 4000€;

Per il primo anno dall'attivazione del servizio il calcolo sarà effettuato in proporzione ai giorni di servizio.

## VALIDITA' ED OPERATIVITA' DELL'ACCORDO

L'Accordo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e a scadenza viene prorogato automaticamente di anno in anno salvo esplicita e motivata richiesta di revisione delle parti. Nel caso in cui intervenissero modifiche normative nel periodo di validità dell'Accordo che prevedano l'estensione delle scadenze temporali indicate per l'allontanamento dei RAEE da parte del Distributore, queste non modificheranno le condizioni di erogazione del servizio previste nell'Accordo.